



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

N° PAP-00745-2020

Nota che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 13/11/2020 al 30/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
Salvatore Vento

Ordinanza Sindacale n. 59 del 13.11.2020

**REGIONE LAZIO – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
Ordinanza del Presidente n. Z00066 ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

II SINDACO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed in particolare l'art.7;
- la Legge 23 dicembre 1987, n. 883 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.5 9", ed in particolare l'art.117;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
- il Decreto Legge 25 maggio 2020, n.19, come convertito con modificazioni della legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020.

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, anche alla luce dell'ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale alla data odierna;



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

RICHIAMATO l'Art. 1 (Disposizioni per le grandi strutture di vendita) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13.11.2020:

1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 15 comma 1, lettera l della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
 - a) sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
 - b) modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
 - c) le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020".

RAVVISATA

La necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

La necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento sindacale in grado di attuare concretamente le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z 00066 del 13.11.2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

L'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell'ambito di tutte le fasce della popolazione;

TENUTO CONTO dell'area occupata dalle attività non agro-alimentari, della loro localizzazione e delle caratteristiche dello specifico contesto urbano, logistico e ambientale, come area che più di altre favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento fisico;

RITENUTO di scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13.11.2020;



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

DATO ATTO

Che il presente provvedimento, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n. 267, è comunicato al Prefetto;

Che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di disposizione sindacale che delinea la situazione per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di azionare interventi volti a contrastare assembramenti di persone al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica, che a **decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 30 novembre 2020**, con disponibilità di reiterazione e di modificare in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica o di ulteriori provvedimenti governativi e/o regionali, la chiusura:

- A. **delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari nel Mercato Domenicale che si svolge nel Comune di Spigno Saturnia nella c.d. Piazza Mercato;**
- B. **dei mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari, nel Mercato Domenicale che si svolge nel Comune di Spigno Saturnia nella c.d. Piazza Mercato;**
- C. **delle grandi strutture di vendita, nei giorni festivi e prefestivi, di cui all'art. 15 comma 1, lettera l della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.**

Che le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066/2020, ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:

- a) **sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;**
- b) **modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;**
- c) **le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e**



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020".

COMUNICA che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7.8.1990, n. 241, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia;

DISPONE

- **che sia informata adeguatamente la Cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla presente ordinanza;**
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul portale istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
- che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, alla Regione Lazio, all'Associazione di Protezione Civile "Angeli dell'Ambiente" di Spigno Saturnia;
- la trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Spigno Saturnia e al Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Spigno Saturnia

INCARICA

- Le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

INVITA

La cittadinanza tutta ad attuare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il diffondersi del contagio, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie e del Ministero della Salute.

IL SINDACO

Vento Salvatore

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia lì, 13 novembre 2020